Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 20 dicembre 2001 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 274

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO 28 novembre 2001.

Approvazione dello statuto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO 28 novembre 2001.

Approvazione dello statuto.

IL RETTORE

VISTO il Decreto Ministeriale del 5 agosto 1999 di istituzione dell'Università degli Studi di Foggia.

VISTO la Legge n.168 del 09.05.1989, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

VISTI gli atti relativi alla costituzione e al funzionamento del Senato Accademico Integrato di cui all'art. 16 della citata Legge n. 168/89;

VISTA la delibera del 27.07.2001 con la quale il Senato Accademico Integrato, acquisito il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2001, ha approvato lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia;

VISTA la nota rettorale n. 11064 del 4 settembre 2001 con la quale lo Statuto medesimo è stato rimesso al MIUR per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

VISTO il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2001 con il quale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 10, Legge n. 168/89, il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha chiesto il riesame dello Statuto in parola per vizi di legittimità e per vizi di merito;

CONSIDERATO che il Senato Accademico Integrato, convocato in data 26.11.2001, preso atto che il medesimo Decreto Ministeriale è stato trasmesso in data 20 novembre 2001, ha ritenuto di non essere legittimato al riesame dello Statuto, sulla base dei citati rilievi, in quanto pervenuti oltre i termini perentori previsti dalla legge n. 168 del 1989;

RITENUTO che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia;

DECRETA

Ai sensi della L. n. 168 del 09.05.1989 è emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Foggia, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Foggia, 28 novembre 2001

Il rettore: MUSCIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

STATUTO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1

1. L'Università degli Studi di Foggia, di seguito denominata Università o Ateneo, realizza le proprie finalità di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente, secondo le disposizioni dello Statuto.
2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi previsti nello Statuto.
3. Ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato.

ART. 2

1. L'Università assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati dal presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

ART. 3

1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.
2. L'Università garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
3. L'Università favorisce la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.

ART. 4

1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, ne incentiva lo sviluppo.
2. L'Università adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia del singolo ricercatore.
3. L'Università favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.

ART. 5

1. L'Università informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.
2. L'Università assicura il funzionamento delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
3. L'Università cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico–amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

ART. 6

1. L'Università riconosce nel rapporto con le Organizzazioni Sindacali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.

ART.7

1. L'Università si adopera per garantire la parità di condizioni di studio e di lavoro. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 8

1. L'Università promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.

ART. 9

1. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

ART. 10
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. L'Università garantisce la massima pubblicità di tutte le sue attività, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.
2. L'Università assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo la normativa vigente. Un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico ed emanato con Decreto Rettorale, stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, in conformità alla legislazione vigente.
3. I documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Università e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

TITOLO II
FONTI NORMATIVE

ART. 11
STATUTO

1. Il presente Statuto, adottato, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e degli artt. 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n.168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università di Foggia, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:
a) il Rettore;
b) il Senato Accademico, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
c) il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti;
d) una Facoltà dell'Ateneo, con deliberazione adottata dal rispettivo Consiglio a maggioranza dei componenti;
e) un Dipartimento dell'Ateneo con deliberazione adottata dal Consiglio a maggioranza dei componenti;
f) il Consiglio degli Studenti con deliberazione adottata a maggioranza dei Componenti.
4. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi.
5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto.

ART. 12
AUTONOMIA NORMATIVA

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 13
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

1. Il Regolamento generale di Ateneo detta le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare, il Regolamento generale dell'Ateneo determina:

a) le modalità per l'elezione degli organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
b) le modalità di convocazione, di validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
c) le modalità secondo le quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;
e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
f) le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunità e del Nucleo di valutazione interna;

2. Il Regolamento generale di Ateneo é deliberato, a maggioranza dei suoi componenti, dal Senato Accademico, previo parere conforme del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento ed il Consiglio degli Studenti, ai sensi dell'art. 6 della L. 9 maggio 1989, n. 168.

3. Le modifiche del Regolamento generale di Ateneo sono deliberate con le procedure previste dall'art. 11 del presente Statuto.

ART. 14
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dall'art.11, della L.19 novembre 1990 n.341 e successive modificazioni e integrazioni, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati nell'Ateneo.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresì, i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.

3. Il Regolamento didattico di Ateneo é adottato dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall'art. 11, della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

1. Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 8, della L. 9 maggio1989, n. 168, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.

2. Il Regolamento di Ateneo specifica le strutture cui è attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e definisce in particolare gli ambiti di autonomia di gestione, di spesa e di assunzione di impegni con terzi.

3. Il Regolamento é emanato con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti, sentiti il Senato Accademico, i Consigli di Facoltà, di Dipartimento e degli Studenti.

ART. 16
REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, possono adottare propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

2. Tali regolamenti sono votati a maggioranza dei componenti dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del

Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore.
3. In conformità con quanto previsto dall'art. 11 della L. 19 novembre 1990 n. 341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di studio, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'art. 9, co. 2, lett. d) della L. 19 novembre 1990 n. 341.

ART. 17
BOLLETTINO DI ATENEO

Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 18
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in modo da assicurare l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.
3. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, disciplina l'introduzione di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo al fine di assicurare il controllo di gestione.

ART. 19
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE DELLE STRUTTURE

1. Alle Facoltà, ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca é attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.

TITOLO IV
ORGANI DI ATENEO

CAPO I

ART. 20
ORGANI DI GOVERNO

1. Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

ART. 21
RETTORE

1. Il Rettore rappresenta l'Università, assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo ed è garante della libertà di ricerca e di insegnamento.
2. In particolare, al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Università;
b) rappresentare in giudizio l'Università;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza;
d) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
e) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi di governo;
f) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo;
g) esercitare il potere disciplinare per il personale docente, i ricercatori e il personale assimilato;
h) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attività dell'Università;
i) presentare al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e alle altre Autorità centrali le relazioni previste dalla legge;
j) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;
k) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture anche didattiche e di ricerca;
l) designare un Pro-Rettore vicario, fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento;
m) affidare ad altri professori di ruolo e a ricercatori dell'Ateneo, dandone comunicazione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, e che comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite;
n) esercitare tutte le attribuzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

3. Nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità quello più anziano anagraficamente.
6. L'elettorato attivo spetta:
- a tutti i professori di ruolo;
- a tutti i ricercatori;
- ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'Università;
- ai componenti del Consiglio degli Studenti.
7. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

ART. 22
SENATO ACCADEMICO

1. Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca nazionali e internazionali. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare, il Senato Accademico:
a) predispone, sentito per gli aspetti di competenza il Consiglio di Amministrazione, i piani pluriennali previsti dalla legislazione vigente valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di Facoltà e dai Consigli di Dipartimento.
b) determina i criteri generali per la distribuzione fra le Facoltà delle risorse finanziarie necessarie per l'istituzioni dei posti di professore e di ricercatore, sentiti i Consigli di Facoltà interessati;

b) delibera la ripartizione tra le Facoltà delle risorse finanziarie relative all'istituzione di posti di professore di ruolo e di ricercatore, sulla base dello stanziamento disposto al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.
c) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facoltà e previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
d) attribuisce, su proposta dei Consigli di Dipartimento, ove attivati, o in mancanza dei Consigli di Facoltà, ai differenti settori scientifico-disciplinari gli assegni di ricerca, le borse post-dottorato e le borse per i dottorati di ricerca, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
f) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;
g) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento;
h) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi e con le procedure previste dall'art. 11 della L. 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni;
i) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento del sistema informativo di Ateneo;
j) adotta, sentito il Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento del sistema bibliotecario di Ateneo di Ateneo;
k) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca, verificandone la legittimità e il merito, nella forma della richiesta di riesame;
m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza dei componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio del Corso di studio interessato;
n) determina, sentite le Facoltà interessate o su loro proposta, l'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori delle Facoltà e ne dispone, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti didattici e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca; effettua l'attribuzione dei posti di professore e di ricercatore di nuova istituzione;
o) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di rispettiva competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;
p) autorizza, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalità stabilite dalla normativa regolamentare;
q) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, l'attivazione dei curricula e dei Corsi di studio, nonché la loro disattivazione;
r) esprime parere, su proposta dei Consigli di Facoltà, in merito all'attivazione di corsi di orientamento per gli studenti e di servizi didattici integrativi;
s) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;
t) delibera, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca, nonché la modificazione e disattivazione degli stessi, nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto;
u) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
v) delibera l'attivazione di nuove Facoltà, di nuovi Corsi di Diploma, di Laurea e di Dottorato, di master e di altre iniziative didattiche, nonché delle connesse strutture di servizio, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
w) formula proposte ai fini della formazione del bilancio di previsione;
x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
Al Senato Accademico spetta il compito di indicare, altresì, parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.
4. Il Senato Accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) il Pro-Rettore;
c) i Presidi di Facoltà;
d) tre componenti per ogni Facoltà dell'Ateneo, appartenenti ai ruoli di professori di ruolo e dei ricercatori, eletti nelle rispettive categorie di appartenenza;
e) n. 1 rappresentante degli studenti per ogni Facoltà;
f) una rappresentanza del personale Tecnico-Amministrativo, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso a unità.
5. I rappresentanti delle Facoltà, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
6. Il Senato Accademico é convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/3 dei suoi componenti.
7. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore e il Direttore Amministrativo, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante. Il Pro-Rettore, in assenza del Rettore, gode di voto deliberativo.
8. Le modalità di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da un apposito regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

ART. 23
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentiti gli organi di cui all'art. 15, co.3;
b) adotta, su proposta del Direttore Amministrativo, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
d) approva, sentito il parere del Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti nei limiti di cui all'art. 29, comma 1, lett. b), i bilanci di previsione e il conto consuntivo e delibera sui provvedimenti comportanti un onere per il bilancio dell'Ateneo, nei limiti delle competenze definite ai sensi dell'art. 15, comma 2;
e) provvede alla programmazione triennale del personale tecnico-amministrativo; delibera sulla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale, tenuto conto delle proposte del Senato Accademico;
f) delibera, su proposta del Direttore Amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
g) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformità ai criteri generali determinati dal Senato Accademico e fissa i criteri per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;
h) determina, sentito il Consiglio degli Studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
i) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni e delibera in ordine agli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;
j) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università;
k) predispone e approva il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico; assegna altresì gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

l) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati, previo parere favorevole del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
m) delibera, su proposta dei Consigli di Facoltà e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, in merito all'attivazione dei corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
n) vigila sulla conservazione dei beni mobili ed immobili;
o) delibera con atto ricognitivo sulla dotazione organica complessiva dell'Ateneo;

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Rettore, nomina il Direttore Amministrativo e può revocargli l'incarico secondo la legislazione vigente.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, d'intesa, vigilano sulla corretta gestione delle risorse.
4. Il Consiglio di Amministrazione é composto da:

a) il Rettore, che lo presiede;
b) il Pro-Rettore;
c) il Direttore Amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario;
d) tre rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;
e) tre rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia
f) tre rappresentanti dei ricercatori;
g) cinque rappresentanti degli studenti;
h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) un rappresentante designato dal Comune di Foggia;
j) un rappresentante designato dalla Amministrazione Provinciale di Foggia;
k) un rappresentante per ogni Ente che concorra, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Università con un contributo annuo non inferiore allo 0,25% delle entrate complessive risultanti dal bilancio consolidato dell'Università (escluse le partite di giro).

5. I rappresentanti di cui alle lettere i), j) e k) del comma 4, non devono avere, con l'Università di Foggia, alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, liti pendenti e né essere iscritti alla stessa. Neppure possono essere professori di ruolo, ricercatori o titolari di contratti di insegnamento o di corsi integrativi didattici in altre Università.
6. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici. I rappresentanti elettivi sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. I rappresentanti, di cui al co. 4, lett. i), j) e k) cessano dalla carica congiuntamente ai componenti elettivi e sono ridesignabili consecutivamente per una sola volta..
7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.
8. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

CAPO II

ART. 24
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

1. Al fine di garantire le pari opportunità tra uomini e donne, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, è istituito un apposito Comitato ai sensi della legislazione vigente.
2. I criteri di composizione e di funzionamento del Comitato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo

ART. 25
COMITATO DEI SOSTENITORI

1. L'Università può attivare la costituzione di un Comitato dei sostenitori con lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realtà culturali, sociali e produttive locali, nazionali ed internazionali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Le modalità di partecipazione e di funzionamento del Comitato sono previste da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti é l'organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università.
2. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio.
3. L'Università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.
4. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento dei Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo né liti pendenti con l'Università di Foggia.
5. I componenti del collegio sono nominati dal Rettore, sentito il preventivo parere del Consiglio di Amministrazione.

ART. 27
NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

1. E' costituito il Nucleo di Valutazione interna per la valutazione della gestione amministrativa, della didattica, e della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.
2. Il Nucleo è composto da 5 membri esperti nel campo della valutazione, di cui 3 individuati in ambito accademico. I membri sono nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni e possono essere nominati consecutivamente per un altro triennio.
4. I criteri per la valutazione sono fissati secondo la normativa vigente e alla luce dei parametri di riferimento individuati, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca è svolta sulla base di criteri di efficacia e di efficienza. A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
5. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse , obiettivi e risultati.
6. Il Nucleo di valutazione interna ha autonomia operativa. Il Nucleo ha diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla valutazione, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo redige una relazione annuale che deve essere trasmessa entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'art. 1, co. 2, L. 370/99, nonché al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico dell'Università.

ART. 28
COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

1. Il Comitato per lo Sport Universitario, la cui composizione è prevista dall'art. 2 della Legge 28/6/77 n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Centro Universitario Sportivo.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della legislazione vigente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 29

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:
a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente le previsioni di spesa per il servizio didattico;
c) il Regolamento didattico di Ateneo;
d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.
2. Il Consiglio degli studenti è tenuto a formulare i pareri obbligatori di cui al comma 1 entro 30 giorni
3. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.
4. Il Consiglio degli studenti può formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
Gli organi destinatari delle proposte del Consiglio degli studenti sono tenuti a discuterle entro 90 giorni.
5. Il Consiglio degli Studenti è composto da:
a) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
c) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Diritto allo Studio Universitario;
d) i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
e) un rappresentante per ogni Facoltà scelto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra gli studenti facenti parte dei rispettivi Consigli.

ART. 30

AUTORITÀ GARANTE DEGLI STUDENTI

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti può essere istituita, dal Regolamento generale di Ateneo, l'Autorità garante degli studenti con il compito di:
a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.
Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi alla Autorità garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi competenti.
b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero.
c) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consigli degli Studenti una relazione sull'attività svolta.
Gli atti dell'autorità garante degli studenti non sono vincolanti.
2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 31

COMMISSIONE DIDATTICA PARITETICA DI ATENEO

1. È istituita una Commissione didattica paritetica composta da docenti e studenti, con compiti di vigilanza sulle attività didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 32

COMMISSIONE SCIENTIFICA DI ATENEO E COMITATI D'AREA.

1. È istituita una Commissione scientifica di Ateneo, con funzioni propositive e consultive in materia di ricerca. La composizione, le modalità di elezione e le competenze della Commissione scientifica di Ateneo sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Possono essere altresì istituiti Comitati d'area in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, con funzioni propositive e consultive. Le condizioni e le modalità di istituzione delle Aree, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei Comitati, nonché le competenze ad essi assegnate, sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO V
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

ART. 33
DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Università, in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e in conformità della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attività e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi.
2. In particolare, l'Università:
- agevola la frequenza ai corsi e lo studio mediante la predisposizione di orari articolati;
- predispone gli strumenti per garantire il diritto allo studio delle persone disabili;
- promuove corsi per studenti lavoratori e corsi d'insegnamento a distanza;
- istituisce servizi di orientamento per l'iscrizione ai corsi di laurea e di diplomi, e servizi di tutorato;
- provvede alla diffusione di strumenti informatici e telematici nella didattica e nei servizi;
- agevola l'inserimento di laureati e diplomati nel mondo del lavoro.

3. Le modalità di attuazione dei principi contenuti nel presente articolo sono disciplinate dal Regolamento didattico di ateneo.
4. L'Università promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.
5. L'Università concorre all'attività di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attività universitarie.
6. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti, o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici.
7. L'Università promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Università pugliesi e dell'Ente Regione, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di: a) valutare le prospettive del mercato del lavoro; b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

ART. 34
TITOLI DI STUDIO

1. L'Università organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di studio, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.
2. L'attività didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. L'attività didattica relativa al Dottorato di Ricerca è regolata dal successivo art. 53.

ART. 35
FORMAZIONE FINALIZZATA E SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

1. L'Università, secondo criteri e modalità stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori e/o con gli enti preposti, attività di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole.
2. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.
b) corsi di perfezionamento post-laurea;
c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi;
e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Le attività di cui al precedente comma 2 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art. 66 del D.P.R. n.382/80.
5. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 2 sono adottate dal Senato Accademico e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.
6. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti.
7. L'Università, anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati, favorisce e sostiene servizi sociali, ricreativi, sportivi e culturali ed attività formative per tutto il personale.

ART. 36
AMMISSIONE AI CORSI

1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio è deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, su proposta della struttura didattica interessata. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale.
2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalità tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.
3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonché la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.

ART. 37
AUTONOMIA DIDATTICA E LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

1. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attività di insegnamento e formazione.
2. Le strutture didattiche, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.
3. L'attività didattica è organizzata in modo da assicurare il più ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.

ART. 38
ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA DIDATTICA

1. L'Università articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 39
COLLABORAZIONI

1 . Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italiane e straniere, e in particolare con quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato e postdottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attività devono, in ogni modo, essere svolte sotto la responsabilità di personale universitario.
3. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

ART. 40
CONTRATTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA

1. L'Università, nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonché nei limiti delle disponibilità finanziarie, può stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative.
2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma può, altresì, stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilità di un corso ufficiale.
Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Università di Foggia o di altra Università; in ogni caso non possono essere coperti più del 20 % degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.
3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Università oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.
4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.
5. Non è consentita la stipulazione dei contratti di cui ai commi precedenti come contratti di lavoro subordinato, né lo svolgimento in tale forma della collaborazione ivi prevista.

ART. 41
TUTORATO

1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:
a) assistere ed orientare lo studente lungo il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;
c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può:
a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio del Corso di studio;
b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.
Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.
3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei professori di ruolo e dei ricercatori. Previa deliberazione del Senato Accademico, su conforme e motivata proposta della Facoltà, il tutorato può essere svolto anche da titolari di assegno di ricerca e da dottorandi di ricerca.
Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del corso di studio.

4. Le modalità attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.

ART. 42
CORSI DI STUDIO

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università; a ciascun Corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più curricula strettamente connessi.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilità delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalità per l'attivazione di più corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresì, i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.
3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria e opportuna per il buon funzionamento dell'attività didattica del curriculum o dei curricula di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:
a) adotta i Regolamenti di cui all'art.16, co. 3, del presente Statuto;
b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum;
c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;
d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la eventuale creazione di moduli didattici comuni a più insegnamenti nonché la tipologia delle forme didattiche;
e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere b) e d), determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza alla Facoltà le relative richieste di assegnazione;
g) propone la eventuale stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attività didattiche integrative;
h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;
i) organizza il servizio di tutorato;
j) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
k) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
l) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
m) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;
n) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.

ART. 43
ORGANI DEL CORSO DI STUDIO

1. Sono Organi del Corso di studio:
a) il Consiglio;
b) il Presidente.
2. Il Consiglio è composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c) dai professori a contratto titolari di un corso ufficiale;
d) da una rappresentanza degli studenti;
e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, è eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

quello passivo spetta per la durata legale del Corso di studio aumentata di un anno accademico. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al 7% dei componenti il Collegio, è eletta ogni 3 anni secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attività per il Corso di studio.
5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti dei Consigli di Corso di studio, con diritto di voto, nei quali abbiano la responsabilità di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attività didattica; possono partecipare, senza diritto di voto, ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono attività didattica.
6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.
8. Il Consiglio è presieduto da un professore di ruolo eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal Rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.
9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.
10. La Giunta esercita le funzioni di cui alle lett. h), k), l), m) dell'art. 41, co. 4, eventualmente delegate dal Consiglio.

ART. 44
FACOLTÀ

1. I Corsi di studio sono raggruppati in Facoltà, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Le Facoltà hanno autonomia di bilancio, sono dotate di autonomia gestionale e di poteri decisionali in materia di spesa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto, del Regolamento didattico di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria e di spesa sono fissate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per Facoltà, secondo le decisioni del Senato Accademico adottate previo parere del Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le Facoltà interessate.
4. Ogni professore di ruolo e ricercatore è assegnato ad una Facoltà.
5. La Facoltà adotta ogni deliberazione volta alla più razionale utilizzazione, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la Facoltà:
a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attività didattica avanzata dal Consiglio di Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;
b) nel caso di impossibilità o difficoltà a far fronte alla domanda di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo, può proporre la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 39 del presente Statuto.
6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la Facoltà adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo.
Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attività didattica.
7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito il parere dei Consigli di Dipartimento interessati, la Facoltà provvede:
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;
c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Per tali deliberazioni la Facoltà può chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8. La Facoltà adotta, altresì, ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attività didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la Facoltà, previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati:
a) propone al Senato Accademico l'attivazione dei curricula di studi e dei Corsi di studio, valutando la necessità di risorse umane e materiali;
b) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, ciascuno per le proprie competenze, la disattivazione dei curricula di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;
c) propone al Senato Accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;
d) contribuisce, per la parte di sua competenza, all'elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.
9. Le Facoltà con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.

ART. 45
ORGANI DELLA FACOLTÀ

1. Sono organi della Facoltà:
a) il Consiglio;
b) il Preside;
c) la Giunta, ove costituita.

ART. 46
CONSIGLIO DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà.
2. In particolare, il Consiglio di Facoltà:
a) avanza proposte e delibera in merito all'istituzione e all'attivazione di Corsi di studio, di corsi di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative ai sensi dell'art. 6 della L. 19 novembre 1990, n. 341, sentiti i Consigli di Corso di studio per quanto di loro pertinenza e fatte salve le competenze dei Dipartimenti;
b) propone al Senato Accademico le eventuali modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo;
c) provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi comprese quelle per il personale docente e i ricercatori;
d) delibera la destinazione dei posti di ruolo vacanti di professore, e le modalità di copertura, procede alle relative chiamate e prende atto delle conseguenti afferenze a Dipartimenti o Istituti;
e) delibera la destinazione di nuovi posti di ricercatore, e, sentiti i Consigli di Dipartimento, la destinazione in merito al trasferimento dei ricercatori;
f) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei Consigli di corso di studio interessati, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;
g) determina, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentito l'interessato, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi, sentiti i Dipartimenti e gli Istituti di afferenza, alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
h) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi che interessino i corsi di studio di pertinenza della Facoltà;
i) delibera la utilizzazione e la destinazione delle risorse a disposizione della Facoltà;
j) può deliberare il Regolamento di Facoltà;

ART. 47
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio è composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla Facoltà;
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
d) da una rappresentanza degli studenti.
2. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Consiglio, è eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della Facoltà e quello passivo spetta per la durata legale del Corso di studio aumentata di un anno accademico. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, è costituita da due unità, è eletta ogni tre anni secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo, tra coloro che prestano la propria attività presso la Facoltà, ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
4. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c) e d), del precedente comma 1 concorrono alla formazione dei numero legale solo se presenti alla seduta.
5. I professori associati partecipano alle sedute ed alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facoltà o di Corso di studio per tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario, alle dichiarazioni di avvio delle procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori di prima fascia.
6. I ricercatori partecipano alle sedute e alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facoltà e di Corso di studio, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo di professore, alle dichiarazioni di avvio delle procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori ordinari ed associati.
7. I rappresentanti degli studenti partecipano alle sedute e alle conseguenti deliberazioni dei Consigli di Facoltà e di Corso di studio, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo di professore, alle dichiarazioni di avvio delle procedure di valutazione comparativa, alle chiamate del vincitore e alle persone dei professori ordinari ed associati e ricercatori.
8. Ai fini della determinazione dei quorum di validità delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle componenti aventi diritto al voto.
9 In merito alle deliberazioni relative all'attribuzione di supplenze, di affidamenti, di contratti di insegnamento o di attività didattiche integrative partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà solo i professori di ruolo e i ricercatori.
10. Le competenze non indicate ai commi 5, 6 e 7 spettano al Consiglio di Facoltà nella sua composizione allargata.
11. Nelle Facoltà che hanno un solo Consiglio di corso di studio il Consiglio di Facoltà si riunisce in composizione estesa a tutti i docenti titolari di corso presso la stessa Facoltà, i quali, se non componenti il Consiglio di Facoltà, partecipano con voto consultivo.

ART. 48
PRESIDE

1. Il Consiglio di Facoltà è presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal Rettore. Qualora manchi o non sia disponibile un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, può essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito per la durata di un anno accademico. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, è responsabile della conduzione della stessa in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del Consiglio, di cui attua le deliberazioni.
In particolare, il Preside:
a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla Facoltà;
b) svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facoltà;
c) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Facoltà e presenta allo stesso ogni argomento di discussione;
d) nomina, sulla base delle proposte dei professori ufficiali e previa approvazione dei Consigli delle strutture didattiche interessate, le commissioni per gli esami di profitto;
e) nomina le commissioni per gli esami di laurea e di diploma e ne fissa il calendario;

f) esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. La carica di Preside è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'Ateneo.
4. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del Consiglio di Facoltà. Per l'elezione del Preside è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità quello più anziano anagraficamente.
5. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside Vicario che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso d'assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso d'indisponibilità di docenti di prima fascia, può essere designato Preside Vicario, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia di ruolo della Facoltà. In caso di cessazione anticipata, le funzioni di Preside vengono assunte dal Decano della Facoltà chiamato ad attivare le procedure elettorali.
Il Preside può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti il Consiglio di Facoltà o ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio.
6. In relazione agli oneri ed all'impegno del suo incarico, il Preside può richiedere per il periodo del mandato la limitazione dell'attività didattica, purché senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Università. La limitazione è concessa con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato Accademico.

ART. 49
GIUNTA DI FACOLTÀ

1. Il Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside, può eleggere la Giunta. Il numero dei componenti la Giunta è fissato dal Regolamento di Facoltà.
2. La Giunta è presieduta dal Preside ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Facoltà.

TITOLO VI
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

ART. 50
RICERCA SCIENTIFICA: PRINCIPI GENERALI

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Università assicura, mediante specifiche attività di programmazione, l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata, nonché per la creazione di grandi infrastrutture al servizio di entrambe.
2. Il Senato Accademico adotta il Regolamento per la programmazione dell'attività di ricerca scientifica e la disciplina dell'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature, su parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
3. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'acceso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui al comma 2 dell'art. 61.

ART. 51
STRUTTURE DI RICERCA

1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attività di ricerca scientifica l'Università di Foggia si articola in Dipartimenti e Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca. Possono anche essere costituiti Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani, stranieri ed internazionali.
2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 52
DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa dell'attività di ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno o più settori disciplinari omogenei per fini o per metodo.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale.
In particolare, il Dipartimento:
a) formula richiesta motivata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
b) organizza, in conformità alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attività didattiche affidate alla responsabilità del collegio dei docenti di cui all'art. 53;
c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;
d) concorre alle attività didattiche, mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;
e) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
f) organizza, altresì, le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile;
g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze della didattica;
h) propone alle Facoltà la destinazione di posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la Facoltà;
i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza delle Facoltà, relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;
j) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà;
k) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
3. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di Amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato Accademico, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca.
4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Università di Foggia opta, in coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un Dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, è assegnato d'ufficio dal Senato Accademico al Dipartimento, al quale la sua attività di ricerca è giudicata più affine. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, è presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.
5. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attività di ricerca e di didattica previste.
6. L'ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, è collegata con quella delle strutture didattiche interessate.
7. Al Dipartimento è assegnato, con delibera dei Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che, in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.
8. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Senato Accademico, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.
9. Non è consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a 12, di cui almeno 6 professori.
Un Dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a 12 per tre anni accademici consecutivi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 53
ORGANI DEL DIPARTIMENTO

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) da una rappresentanza dei dottorandi di ricerca;
d) da una rappresentanza degli studenti.

I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonché le modalità per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun dipartimento.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.

4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con decreto rettorale. Qualora manchi o non sia disponibile un professore di ruolo di I fascia a tempo pieno, può essere eletto un professore di ruolo di I fascia a tempo definito. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

6. La Giunta è composta di norma da un professore di ruolo di I fascia, da un professore di ruolo di II fascia e da un ricercatore, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

L'elezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalità definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresì, il numero dei membri della Giunta.

La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Il Segretario Amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.

7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.

ART. 54
DOTTORATO DI RICERCA

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e da ricercatori.
2. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e straniere.
3. Le competenze del Collegio dei docenti sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 55
DIPARTIMENTI INTERUNIVERSITARI

1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università di Foggia e altre Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

ART. 56
CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E INTERUNIVERSITARI DI RICERCA

1. Per attività di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o Interuniversitari di Ricerca.
2. La costituzione di un Centro di Ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.
Il Senato Accademico indica anche la data di attivazione. I Centri Interuniversitari sono costituiti con apposita convenzione, approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.
3. Partecipano all'attività del Centro docenti di ruolo, ricercatori e personale tecnico - amministrativo appartenenti ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.
4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalità stabilite nel Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centro dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VII
STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

ART. 57
CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEO E INTERUNIVERSITARI

1. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo.
2. L'attivazione di tali Centri è deliberata dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Senato Accademico delibera, altresì, i regolamenti di funzionamento dei Centri nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
3. E' consentita, altresì, la costituzione di Centri di servizio tra l'Università di Foggia e altre Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

ART. 58
CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI E INTERFACOLTÀ

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessino più Dipartimenti o più Facoltà, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interfacoltà di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.
2. L'attivazione di tali Centri è deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli di Facoltà interessati, dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Senato Accademico delibera i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.

ART. 59
SISTEMA INFORMATIVO DI ATENEO

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università di Foggia.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema informativo di Ateneo sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 60
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

1. E' istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università e la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo può articolarsi in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

ART. 61
STRUTTURE DI RICERCA E DI DIDATTICA

1. Possono essere istituite, quali strutture di ricerca e di supporto alla didattica, l'Azienda agraria sperimentale, l'Orto botanico, i Musei, i Laboratori didattici.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture di ricerca e di supporto alla didattica sono disciplinati da un apposito regolamento.

TITOLO VIII
RAPPORTI CON L'ESTERNO

ART. 62
CONTRATTI E CONVENZIONI

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni, possono essere stipulati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico.
3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 63
RAPPORTI UNIVERSITÀ - SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

1. La partecipazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia alle attività assistenziali del Sistema Sanitario Nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali nonché alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi e delle figure professionali sanitarie non mediche, è regolata da appositi protocolli d'intesa Università-Regione.
Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema Sanitario Nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del Senato Accademico di concerto con il Consiglio di Amministrazione, sentita la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre Facoltà interessate. In ogni caso, l'Università assicura i servizi essenziali, per il perseguimento dei fini istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ai sensi dell'art. 2, co. 4 e 5 del D. Lgs. del 21/12/1999, n. 517 e della disciplina successiva in materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TITOLO IX
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

ART. 64
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. L'Università conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione, valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico.
2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative, distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.
3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
4. Assicura la formazione del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati standards di qualità, di produttività ed efficienza.
Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione e aggiornamento professionale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi vigenti.
5. I criteri generali per l'istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo la normativa vigente.
6. L'Amministrazione centrale è ordinata alla realizzazione dei compiti dell'Università nel suo complesso. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Rettore è responsabile del governo dell'Università. Il Direttore Amministrativo attua l'indirizzo espresso dagli organi di governo, per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento delle attività amministrative nel loro complesso.
8. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

ART. 65
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito degli obblighi contrattuali, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Università.
2. L'Università valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo e ne precisa compiti e responsabilità.

ART. 66
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE, TECNICHE E DI SERVIZIO

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa vigente, delle deliberazioni degli Organi di governo e delle direttive del Direttore Amministrativo.
2. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio è assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.
3. I responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio sono direttamente responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della efficienza ed economicità della gestione.
4. Il Regolamento generale di Ateneo può prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Università allo scopo di coordinarne l'attività.

ART. 67
POTERE DISCIPLINARE

1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'Università viene esercitata da una commissione presieduta dal Rettore. Fanno altresì parte della Commissione un

docente designato dal Senato Accademico ed uno studente designato dal Consiglio degli Studenti secondo le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. La funzione disciplinare nei confronti dei docenti e ricercatori viene esercitata secondo le vigenti disposizioni legislative.
3. La funzione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo è regolata dai Contratti Collettivi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 68
INCARICO E ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Ateneo. Nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo, alle strutture didattiche e di ricerca e ai dirigenti.
2. In particolare, il Direttore Amministrativo:
a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché della imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento di ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'Università;
e) è, altresì, responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure ed i provvedimenti, verificandone l'attività; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;
g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformità all'art. 23, co. 1, lett. f), quando non spetta ai dirigenti provvedervi;
j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
k) propone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Contratti Collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Università; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
m) stipula i contratti e le convenzioni in conformità di quanto previsto dal Regolamento di Finanza e Contabilità.

3. L'attività di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.
4. L'incarico di Direttore Amministrativo può essere conferito ad un dirigente dell'Università di Foggia o di altra Università, ovvero, in mancanza, di altra Amministrazione Pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Il Direttore, assunto con contratto di lavoro subordinato, fruisce di trattamento retributivo determinato in conformità a criteri e parametri individuati ai sensi dell'art. 8, co. 1, L. 19 ottobre 1999, n. 370.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore Amministrativo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. L'incarico ha durata di tre anni e può essere rinnovato.
6. Il Direttore amministrativo può designare un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario è nominato con decreto del Rettore e decade contemporaneamente alla scadenza o alla

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cessazione del mandato del Direttore Amministrativo. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le funzioni del Direttore Amministrativo sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto, proposto dal Rettore e nominato per un arco temporale non superiore ai sei mesi dal Consiglio di Amministrazione.
7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di Amministrazione può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Amministrativo in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi di governo, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta secondo la vigente normativa. Analogamente si procede per la revoca anticipata delle funzioni del vicario.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 69
DEFINIZIONI NORMATIVE

1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo, salvo che non sia diversamente previsto.

ART. 70
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E ACCADEMICI

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:

a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione ed all'adozione degli atti urgenti indifferibili;
c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato;
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, di Preside di Facoltà, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio e di Direttore di Dipartimento, l'elezione è fissata entro il novantesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico, e in ottemperanza al principio di cui alla successiva lettera k);
f) le adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono valide, quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge, dallo Statuto o da norme regolamentari;
g) le adunanze del Consiglio di Facoltà, dei Consigli di corso di studi, dei Consigli di Dipartimento e dei Consigli di Scuola di specializzazione sono valide quando sia presente la

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e votanti, aventi diritto al voto deliberativo, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto;

h) nessuno può partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto;

i) il funzionamento degli organi menzionati nel presente Statuto avviene secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di Ateneo;

j) in caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi degli organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto;

k) per il computo dei mandati, ai fini della non rieleggibilità, il mandato interrotto è considerato solo se la durata dello stesso abbia superato la metà di quella nominale;

l) negli organi accademici il principio di arrotondamento verrà applicato per tutti gli organi collegiali dell'Ateneo e delle sue strutture, qualora le percentuali non siano espressamente previste come massime. In tale ultimo caso non sarà comunque possibile l'arrotondamento all'unità superiore.

ART. 71
ACQUISIZIONE DI PARERI

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari. Ove manchi, il riferimento è al termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

ART. 72
INCOMPATIBILITÀ

1. Le cariche di Rettore, Pro-Rettore, Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili.
2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione.
3. Le incompatibilità fra le funzioni previste nel presente Statuto e l'opzione per il tempo definito sono previste dalla legge. Nel caso in cui la legislazione vigente disponga la cessazione della distinzione tra i professori di ruolo a tempo pieno e a tempo definito, vengono meno immediatamente, senza necessità di adeguamento del presente Statuto, le incompatibilità previste per i professori a tempo definito.
4. Non è consentito essere componente elettivo, contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
5. La candidatura ad una carica accademica incompatibile con altra già ricoperta, comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

ART. 73
INDENNITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennità di funzione dovute:
- al Rettore;
- ai Presidi di Facoltà, salvo che questi si avvalgano delle limitazioni dell'attività didattica ex art. 13, co. 2, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell'esonero temporaneo dall'obbligo di tenere il corso annuale;
- ai Direttori di Dipartimento, qualora non si avvalgano della limitazione dell'attività didattica ex art. 13, co. 2, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
- ai Revisori dei conti;
- ai componenti il Nucleo di valutazione di Ateneo.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre, in conformità alla normativa vigente, la misura delle indennità dovute per la partecipazione agli organi centrali di governo dell'Università. Nel caso in cui le indennità siano destinate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta, su conforme proposta del il Senato Accademico.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

3. Il Consiglio di Amministrazione può determinare la corresponsione di una indennità al Pro-Rettore.

ART. 74
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione è richiesta l'adozione della normativa regolamentare.

ART. 75
EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo.
2. Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la disciplina statutaria.
3. L'emanazione dei regolamenti di attuazione delle previsioni del presente Statuto può aver luogo anche per singole materie.

ART. 76
PRIMA COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Statuto, per la prima costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Rettore, sentito il Senato Accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalità per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali.

ART. 77
PRINCIPI ELETTORALI

1. La votazione per l'elezione degli organi, escluso quella per le rappresentanze degli studenti, è valida, se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto.
2. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Rettore, Presidi di Facoltà, Presidenti di Consiglio di corso di studio, Direttori di Dipartimento e membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta. Ai fini della rieleggibilità, rientrano nel computo soltanto i mandati interamente svolti presso la sede autonoma dell'Università di Foggia (D.M. 5 agosto 1999).
4. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della decadenza dalla carica; le elezioni avvengono al più tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire.

ART. 78
SCADENZE TEMPORALI

1. Il Rettore, i Presidi di Facoltà, i Presidenti e di Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista, salvo integrazione dell'organo ai sensi dello Statuto laddove l'ulteriore periodo di durata del mandato sia superiore a sei mesi.
3. I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio, in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ART. 79
DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle deliberazioni degli organi collegiali è necessario che tutti gli aventi titolo siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale nei termini previsti dal rispettivo regolamento e comunque almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza con indicazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di composizione variabile degli organi collegiali, nell'ordine del giorno devono essere indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quando sia altrimenti disposto dalla normativa vigente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 80
ISTITUTI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto i docenti afferenti agli Istituti esistenti confluiscono in Dipartimenti già costituiti o di nuova costituzione.
2. Alla scadenza dell'anno, il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, provvede alla disattivazione degli Istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei Dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.

01A13168

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4652497/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L. 3.000
€ 1,55